

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI

CONSORZIO LOGISTICA

PACCHI S.C.P.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.C.P.A. – GRUPPO POSTE ITALIANE

Sede Legale in Viale Europa 175, 00144 Roma

Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 06112461006

N. Iscrizione al REA 947451

Capitale Sociale: Euro 516.000

INDICE

SEZIONE PRIMA	6
1. Il Decreto Legislativo 231/2001	6
1.1 <i>La Responsabilità amministrativa degli enti</i>	6
1.2 <i>I reati previsti dal Decreto</i>	7
1.3 <i>Le sanzioni previste dal Decreto</i>	8
1.4 <i>Condizione esimente della Responsabilità amministrativa</i>	9
1.5 <i>I reati commessi all'estero</i>	10
SEZIONE SECONDA	11
2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.A.	11
2.1 <i>Premessa</i>	11
2.2 <i>Finalità del Modello</i>	11
2.3 <i>Destinatari</i>	13
2.4 <i>Struttura del Modello</i>	13
2.5 <i>Presupposti del Modello</i>	13
2.6 <i>Elementi fondamentali del Modello</i>	14
2.7 <i>Individuazione delle attività "a rischio"</i>	15
2.8 <i>Principi e presidi generali di controllo interno</i>	16
SEZIONE TERZA	19
3 Organismo di Vigilanza	19
3.1 <i>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza</i>	19
3.2 <i>Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza</i>	19
3.3 <i>Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza</i>	20
3.4 <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari</i>	21
3.5 <i>Reporting nei confronti dell' O.d.V. della CapoGruppo</i>	<i>Errore. Il segno</i>
3.6 <i>Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	21
SEZIONE QUARTA	23
4 Sistema sanzionatorio	23
4.1 <i>Premessa</i>	23
4.2 <i>Sanzioni per i lavoratori dipendenti</i>	24

4.3	<i>Sanzioni nei confronti dei dirigenti</i>	26
4.4	<i>Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci</i>	26
4.5	<i>Misure nei confronti dei membri dell'O.d.V.</i>	26
4.6	<i>Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti</i>	27
5	Selezione e formazione del personale e diffusione del Modello	27
6	Codici di comportamento	28
7	Adozione dei Modelli Organizzativi nell'ambito delle Società appartenenti al Gruppo Poste Italiane	
8	Aggiornamento del Modello	29
	PARTE SPECIALE A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	33
A.1	Reati applicabili alla Società	33
A.2	Attività sensibili	36
A.3	Regole Comportamentali	37
A.4	Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	39
	PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI	46
B.1	Reati applicabili alla Società	46
B.2	Attività sensibili	48
B.3	Regole Comportamentali	50
B.4	Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	51
	PARTE SPECIALE C – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	54
C.1	Reati applicabili alla Società	54
C.2	Attività sensibili	54
C.3	Regole Comportamentali	55
C.4	Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	55
	PARTE SPECIALE D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	58
D.1	Reati applicabili alla Società	58
D.2	Attività sensibili	58
D.3	Regole Comportamentali	59
D.4	Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	59
	PARTE SPECIALE E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	61
E.1	Reati applicabili alla Società	61

E.2 Attività sensibili	61
E.3 Regole Comportamentali	62
E.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	62
PARTE SPECIALE F – REATI SOCIETARI	64
F.1 Reati applicabili alla Società	64
F.2 Attività sensibili	66
F.3 Regole Comportamentali	67
F.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	68
PARTE SPECIALE G – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO	71
G.1 Reati applicabili alla Società	71
G.2 Attività sensibili	71
G.3 Regole Comportamentali	71
G.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	72
PARTE SPECIALE H - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA	75
H.1 Reati applicabili alla Società	75
H.2 Attività sensibili	76
H.3 Regole Comportamentali	77
H.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	77
PARTE SPECIALE I – REATI DI SALUTE E SICUREZZA IN MATERIA DEI LUOGHI DI LAVORO	80
I.1 Reati applicabili alla Società	80
I.2 Attività sensibili	81
I.3 Regole Comportamentali	81
I.4 Principi di controllo e presidi organizzativi specifici	82
PARTE SPECIALE L – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	86
L.1 Reati applicabili alla Società	86
L.2 Attività sensibili	87
L.3 Regole Comportamentali	88
L.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	89

PARTE SPECIALE M – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	92
M.1 Reati applicabili alla Società	92
M.2 Attività sensibili	94
M.3 Regole Comportamentali	95
M.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	95
PARTE SPECIALE N – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	98
N.1 Reati applicabili alla Società	98
N.2 Attività sensibili	98
N.3 Regole Comportamentali	99
N.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	99
PARTE SPECIALE O – REATI AMBIENTALI	101
O.1 Reati applicabili alla Società	101
O.2 Attività sensibili	104
O.3 Regole Comportamentali	104
O.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	104
PARTE SPECIALE P – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	107
P.1 Reati applicabili alla Società	107
P.2 Attività sensibili	107
P.3 Regole Comportamentali	108
P.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici	108
ALLEGATO 1	110

SEZIONE PRIMA

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 La Responsabilità amministrativa degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato anche il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli “enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche solo “enti”).

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta tuttavia taluni caratteri propri della responsabilità penale, essendo ad esempio rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’ente le garanzie del processo penale.

Il Decreto stabilisce che:

1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel punto 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Oltre all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è in definitiva riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è quindi ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'Allegato 1 "Catalogo Reati 231"¹ del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

- 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]
- 3. Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009]
- 4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione** (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]
- 6. Delitti contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- 7. Reati societari** (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015]
- 8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

¹ Aggiornato alla data del 15 dicembre 2014 (ultimo provvedimento inserito: art. 3 Legge 15 dicembre 2014, n. 186).

10. **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, come da ultimo modificato dalla L. n. 199/2016]
11. **Reati di abuso di mercato** (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
13. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
14. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
15. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
16. **Reati ambientali** (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015]
17. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]
18. **Reati di razzismo e xenofobia** (Art. 25 terdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla legge n. 167/2017]
19. **Reati transnazionali** (L. n. 146/2006)

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale. L'accertamento della responsabilità può comportare l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente stesso, quali:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente, quali:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;

- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito.

Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

1.4 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "O.d.V.");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l'ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

In tal senso il Decreto fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli Organizzativi devono rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tuttavia la mera adozione di un Modello Organizzativo non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia effettivamente ed efficacemente attuato. In particolare ai fini di un efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'articolo 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

SEZIONE SECONDA

2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.A.

2.1 Premessa

CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.A. (“**CLP**”) è una società consortile partecipata da POSTE ITALIANE S.p.A. (di seguito “**POSTE ITALIANE**” o “**Capogruppo**”), SDA EXPRESS COURIER S.p.A. (di seguito “**SDA**”), Postel S.p.A. e Mistral Air S.r.l.

CLP ha ad oggetto l'integrazione ed il controllo delle attività dei consorziati relative alla raccolta, ripartizione, trasporto, consegna, deposito e custodia, spedizione di invii postali, colli e merci.

CLP si avvale dell'attività di service prestata da SDA, attraverso cui riceve la necessaria consulenza con riguardo a funzioni di carattere legale, amministrativo, fiscale etc.

La Società adotta il Modello di amministrazione e controllo tradizionale, che risulta adeguato a perseguire l'obiettivo di un appropriato bilanciamento dei poteri e una puntuale distinzione delle funzioni: (i) di supervisione strategica, affidata al Consiglio di Amministrazione; (ii) di gestione, demandata all'Amministratore delegato; (iii) di controllo, svolta dal Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

2.2 Finalità del Modello

CLP si dota del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231” o “Modello”) con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati riconducibili al Decreto (cd. reati presupposto) da parte di esponenti della Società, apicali o sottoposti all'altrui direzione.

CLP è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri *stakeholder* e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner commerciali.

Il presente Modello ha lo scopo di costruire un sistema di controllo interno strutturato e organico, idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Nella predisposizione del presente documento la Società ha opportunamente tenuto presente, oltre le prescrizioni del Decreto, le Linee Guida predisposte da Confindustria² (di

² Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Confindustria (aggiornate a marzo 2014).

seguito “Linee Guida”).

Nell’adozione/aggiornamento del Modello Organizzativo, CLP si è ispirata ai principi fissati nella linea guida “Applicazione del D.Lgs. 231/2001 nel Gruppo poste Italiane”, nonché ai contenuti del Modello 231 di Poste Italiane SpA, opportunamente adeguati tenendo conto della propria specifica operatività ed organizzazione.

Nel dare attuazione a tali indicazioni, CLP valuta ulteriori specifiche aree di rischio in relazione alla particolare attività svolta, a seguito dell’analisi della struttura organizzativa e dell’operatività aziendale.

La prima versione del Modello è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di CLP il 4 novembre 2015.

Con l’adozione del presente Modello CLP desidera perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e/o dei principi del Codice Etico di Gruppo possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e/o interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d’impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell’espressa riprovazione da parte di CLP di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico di Gruppo;
- dare evidenza dell’esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell’informativa interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

La Società ha successivamente provveduto costantemente ad effettuare gli opportuni aggiornamenti al fine di:

- integrare i contenuti del Modello a seguito dei vari interventi legislativi che hanno introdotto nuove categorie di reati-presupposto;
- accogliere gli orientamenti della giurisprudenza che si sono formati nel tempo in materia di responsabilità da reato degli enti;
- recepire l’evoluzione delle *best practice* e delle Linee Guida di riferimento;
- riflettere in modo adeguato l’evoluzione del business e degli assetti organizzativi della Società.

2.3 Destinatari

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e nell'ambito delle rispettive competenze, i componenti degli organi sociali, il management e i dipendenti di CLP, nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (di seguito, i "Destinatari").

2.4 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale composta da quattro sezioni che contengono, nell'ordine:

- una sintetica descrizione del quadro normativo, integrata dal dettaglio delle fattispecie di reato (All. n. 01);
- le regole riguardanti la costituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello;
- le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello;

e da Parti Speciali che contengono una descrizione relativa:

- alle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta da CLP;
- alle attività a rischio-reato;
- alle regole comportamentali, ai principi di controllo specifici e ai presidi organizzativi.

2.5 Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto del proprio sistema di controllo interno, al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle attività identificate a rischio, nonché dei principi etico-sociali cui il Gruppo si attiene nello svolgimento delle proprie attività.

Più in generale, il sistema di controllo interno di CLP è orientato a garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità e in particolare:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale. Tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di CLP;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale sia interno che esterno all'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo interno di CLP si basa sui seguenti elementi:

- integrità e valori che ispirano l'agire quotidiano dell'intera azienda, esprimendo altresì lo stile del Board e del Management aziendale;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione dei poteri e delle responsabilità (incluso il concetto di *accountability*), in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- attenzione al sistema delle competenze del personale, alla luce degli obiettivi perseguiti;
- identificazione, valutazione e gestione dei rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- definizione di procedure aziendali, parte del complessivo sistema normativo della Società, che esplicitano i controlli posti a presidio dei rischi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- sistemi informativi idonei a supportare i processi aziendali e il complessivo sistema di controllo interno (informatici, di reporting, ecc.);
- processi di comunicazione interna e formazione del personale;
- sistemi di monitoraggio a integrazione dei controlli di linea.

Tutti i Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che i singoli uffici svolgono sui loro processi.

2.6 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da CLP nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ("attività sensibili"), svolta mediante l'analisi dei processi aziendali e delle possibili modalità realizzative delle fattispecie di reato;
- predisposizione e aggiornamento di strumenti normativi relativi ai processi ritenuti a rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni puntuali sul sistema dei controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- adozione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste, sancite nel Codice Etico del Gruppo Poste e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto;
- attuazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'effettività del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;

- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello, nonché sulle regole comportamentali valide a tutti i livelli aziendali;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 8, Sezione Quarta "Aggiornamento del Modello").

2.7 Individuazione delle attività "a rischio"

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto prevede espressamente che il Modello dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto 231.

In aderenza al dettato normativo e tenuto conto degli orientamenti metodologici, sulla base del quadro aggiornato dei processi aziendali di CLP e delle responsabilità organizzative formalizzate, vengono identificate in relazione alle singole fattispecie di reato previste dal Decreto (attraverso un'analisi puntuale dei processi interessati) le attività sensibili rilevanti per la Società.

A tal fine, la Società effettua un'approfondita e capillare analisi dei rischi (risk assessment), finalizzata ad identificare le aree di attività nell'ambito delle quali è ravvisabile l'astratto rischio di commissione dei reati presupposto ai sensi del Decreto e le funzioni ad esse preposte, tenendo conto dell'organizzazione adottata e dei processi operativi. Nello svolgimento della predetta analisi, assumono rilievo sia le attività nelle quali potrebbe astrattamente concretizzarsi il rischio di commissione dei reati presupposto, sia le aree nell'ambito delle quali sono svolte attività che possono essere strumentali rispetto alla commissione di detti reati.

Tale analisi dei rischi, i cui risultati alimentano la "Matrice di Individuazione delle Attività a Rischio" (cd. MIAR), oggetto di periodico aggiornamento, è svolta con il coinvolgimento delle funzioni aziendali e presentata all'OdV per la valutazione di eventuali esigenze di modifica e/o integrazione del

Modello 231.

La mappatura degli ambiti operativi di potenziale esposizione della Società ai diversi rischi - reato 231 è accompagnata dalla rilevazione degli specifici elementi di controllo esistenti, nonché dalla definizione di eventuali iniziative di integrazione e/o rafforzamento dei presidi in essere (alla luce degli esiti dell'apposita gap analysis).

In base alle indicazioni e alle risultanze della complessiva attività di analisi sopra delineata, le singole Funzioni aziendali responsabili implementano – previa valutazione dei rischi individuati e definizione delle politiche di gestione degli stessi – strumenti normativi relativi alle attività a rischio, avvalendosi del supporto delle competenti Funzioni aziendali, in coerenza con il sistema normativo interno.

2.8 Principi e presidi generali di controllo interno

Per tutte le attività a rischio, valgono i seguenti principi generali:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna Funzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo;
- sistemi informativi integrati e orientati, oltre alla segregazione delle funzioni, anche alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

In particolare, devono essere perseguiti i seguenti presidi organizzativo-gestionali di carattere generale:

Norme comportamentali

- I codici comportamentali devono descrivere le regole generali di condotta a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle strutture organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura.
- Tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Protocolli e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.
- Le attività sensibili sono ricondotte alle responsabilità organizzative delle funzioni aziendali.

Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo aziendale sensibile, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla.
- Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono

tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

- Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà.
- I poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
- Le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe.
- Devono essere previsti meccanismi di pubblicità delle procure assegnate ai primi livelli verso gli interlocutori esterni.
- Devono essere previsti meccanismi di rendicontazione dei poteri delegati e delle relative procure.
- Devono essere previste modalità di revoca delle procure e delle deleghe assegnate.
- Il processo di attribuzione delle deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - la posizione organizzativa che il delegato ricopre in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - i limiti di spesa attribuiti al delegato.
- Le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito degli strumenti normativi della Società devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità).
- La documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; la stessa deve essere archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti.
- Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

- Le strutture aziendali, coerentemente con le loro responsabilità organizzative, devono svolgere adeguate attività di monitoraggio mantenendo evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie riscontrate.
- Deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni.
- I documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.
- L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o ad un loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE TERZA

3 Organismo di Vigilanza

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'Organismo di Vigilanza di CLP è composto da tre membri di comprovata esperienza e competenza, i quali abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i Consiglieri d'Amministrazione e garantiscono la continuità d'azione, di cui uno con funzioni di Presidente che ne coordina l'operato. L'O.d.V. si dota di un proprio regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

L'O.d.V. è nominato dal CdA che ne determina anche la remunerazione e dura in carica tre anni fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In ogni caso ciascun membro rimane in carica fino alla nomina del successore.

Sono comunque fatti salvi i casi di dimissioni di un membro dell'O.d.V. che hanno efficacia immediata.

Ai fini dell'individuazione dell'OdV la società segue i seguenti criteri, in coerenza con quanto previsto dal Decreto 231:

- due membri dell'OdV, tra i quali il Presidente, sono individuati in professionisti esterni alla società³ che siano dotati di adeguate e documentate caratteristiche di professionalità, indipendenza e onorabilità;
- un membro dell'OdV è individuato tra i responsabili delle funzioni nell'ambito del Gruppo cui non siano conferiti ruoli gestionali o comunque operativi e che presentino adeguati requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità.

Inoltre, la Società, sentita la Capogruppo Poste Italiane, ha la facoltà di attribuire le funzioni dell'OdV a un Consigliere di Amministrazione privo di deleghe, ovvero optare per un organismo monocratico, in linea con le previsioni normative vigenti".

3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'O.d.V.:

- aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- essere destinatario di un decreto che dispone il giudizio in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto;

³ Al fine di assicurare la separazione dei ruoli funzionali, i professionisti esterni non devono ricoprire la carica di Sindaco della Società.

- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto “patteggiamento”), in Italia o all'estero, in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto;
- trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, diretto o anche solo potenziale, che possa compromettere la propria indipendenza ed autonomia riguardo lo svolgimento delle funzioni e/o dei doveri dell'OdV.

E' altresì motivo di decadenza con effetto immediato il venir meno, nel corso del periodo di carica triennale, dei requisiti che hanno determinato l'individuazione dei componenti stessi all'atto delle nomine in virtù della carica societaria o del ruolo organizzativo rivestito.

Costituiscono cause di revoca dei componenti dell'O.d.V.:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e / o doveri dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto dei due terzi dei presenti, sentiti gli altri membri dell'OdV e il Collegio Sindacale.

In caso di decadenza o revoca di uno dei componenti dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

3.3 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo è svolto dall'O.d.V. anche attraverso l'esame di tutti i rapporti di auditing redatti dalla Funzione Controllo Interno della Capogruppo e della Consorziata SDA, ovvero da altre strutture aziendali con compiti di controllo, nella materia riguardante il D.Lgs. 231/2001.

Il compito di curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo in relazione all'evolversi della struttura organizzativa e a necessità sopravvenute, è svolto dall'O.d.V. mediante proposte motivate all'Amministratore Delegato, il quale provvede a sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dei precedenti capoversi, vengono trasmesse all'Organismo di Vigilanza le delibere di delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione a suoi componenti, nonché le deleghe che detti Amministratori conferiscono al personale dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'O.d.V. adeguate risorse aziendali in relazione ai compiti affidatigli e, nel predisporre il budget aziendale, approva – sulla base di quanto proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso - una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'O.d.V. potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

In relazione alle attività sensibili l'O.d.V., tramite le competenti funzioni aziendali della Consorziata SDA, predisporre un Piano Annuale di verifiche finalizzate a valutare l'effettiva applicazione, l'adeguatezza e la funzionalità degli strumenti normativi in termini di presidi atti a prevenire la commissione dei reati previsti dall'impianto normativo. Tale programma di verifiche è suscettibile di variazioni sulla base di eventuali richieste di intervento da parte dell'Organismo di Vigilanza ed a fronte di criticità emerse nel corso dell'attività di

analisi dei flussi o delle segnalazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di attivare, laddove ritenuto opportuno, verifiche a sorpresa.

Qualora lo ritenga opportuno, l'O.d.V., ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento del Modello, può avvalersi - nel rispetto delle procedure aziendali in materia di affidamento di incarichi professionali - anche di professionisti esterni, dandone preventiva informazione al Presidente e all'Amministratore Delegato.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'O.d.V. riferisce in merito alle attività di propria competenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e in particolare:

- su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, anche mediante l'invio delle verbalizzazioni delle proprie riunioni, ovvero di loro estratti;
- su base periodica almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, contenente tra l'altro un report sull'attuazione del Modello in CLP. L'O.d.V. può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello o a situazioni specifiche.

Ferma restando l'autonomia dell'OdV di CLP, sono previsti momenti di incontro con la Capogruppo e con la consorziata SDA, a cadenza periodica, per discutere temi di interesse comune nella prospettiva di una costante implementazione delle misure attuative del Decreto 231.

Sono inoltre previsti flussi informativi tra Poste Italiane SDA e CLP, tramite l'OdV, nel caso di eventi rilevanti ai fini del D.Lgs 231, allo scopo di verificare la tenuta dei presidi della società e garantire la costante adeguatezza del Modello 231.

3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia (art. 6, comma 2, lett. d.), tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il personale dipendente, a tutela dell'integrità della Società, è tenuto a trasmettere segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello Organizzativo, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, mediante i canali di comunicazione istituiti dalla Società, disciplinati dalla Linea Guida di Segnalazione delle Violazioni (Whistleblowing), recepiti da CLP:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica comitatowhistleblowing@sda.it.

- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna all'indirizzo: Whistleblowing SDA, Viale Europa n. 175 – 00144 Roma, stanza K1115.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede e non in forma anonima; nell'attività di gestione delle segnalazioni è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società inoltre garantisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate, in linea con il sistema sanzionatorio nella sezione IV – Par. 4 della Parte Generale del Modello, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello medesimo.

Le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni sono disciplinate dalla Linea Guida di Segnalazione delle violazioni (Whistleblowing) e prevedono l'informativa nei confronti dell'OdV di CLP, rispetto a segnalazioni e fatti di rilevanza ex D.Lgs. 231/01, con evidenza delle decisioni assunte da parte del Comitato Whistleblowing in relazione a dette segnalazioni. In ogni caso, Qualora l'OdV di CLP ritenesse di dover procedere all'accertamento di ulteriori fatti, lo stesso potrà avvalersi delle preposte funzioni aziendali, coinvolgendo, se necessario, anche le competenti strutture della Consorziata SDA.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (es. AGCM, AGCOM), ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del Decreto 231;
- comunicazioni all'Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al Decreto 231;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto 231;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

In aggiunta, le funzioni aziendali responsabili trasmettono all'OdV

flussi informativi periodici e "ad hoc", sulla base di specifiche linee guida aziendali.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, con particolare rispetto della vigente normativa sulla privacy.

SEZIONE QUARTA

4 Sistema sanzionatorio

4.1 Premessa

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa (ex art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;

b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

nonché classificate come segue:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso gestito dalla funzione e/o dagli organi societari competenti che riferiscono al riguardo all'O.d.V.

Di seguito si riportano le sanzioni divise per tipologia di rapporto tra il soggetto e la Società.

4.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

In relazione al personale dipendente, la Società si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ed alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (di seguito CCNL), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. ed illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo sono di seguito riportate:

- i) rimprovero verbale;
- ii) ammonizione scritta;

- iii) multa in misura non superiore a tre ore di retribuzione;
- iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 fino ad un massimo di dieci giorni;
- v) licenziamento con preavviso;
- vi) licenziamento senza preavviso.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- ii) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
 - adotti, nello svolgimento delle attività a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- al concorso, nella violazione commessa, di più lavoratori in accordo tra loro;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo della previa contestazione dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare, se più grave del rimprovero verbale, prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori dalla contestazione per iscritto dell'addebito, nel corso del quale il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni;
- il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la RSU;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, il procedimento disciplinare è definito con l'archiviazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

4.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le idonee misure in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci di servizi logistici e di trasporto combinato. Laddove la violazione sia tale da far venir meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

L'O.d.V. informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori e dei Sindaci che non siano state ritenute manifestamente infondate affinché provvedano a investire della questione gli organi da essi presieduti. Si applicano gli articoli 2392 e 2407 del codice civile.

4.5 Misure nei confronti dei membri dell'O.d.V.

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'O.d.V., gli altri componenti dell'O.d.V. ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informano immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società. Tali organi, previa contestazione della violazione e preso atto delle argomentazioni difensive eventualmente adottate, assumono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico.

4.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti

La violazione da parte di Collaboratori esterni alla Società, di Soci in Società ed enti partecipati dalla Società, di Fornitori di beni e servizi e Partner, delle norme previste dal Decreto e/o di specifiche clausole sulle regole di condotta dell'impresa - definite in linea con il Codice Etico e contenute in ciascun contratto in cui la Società sia parte - può essere causa di risoluzione del contratto; la violazione va pertanto denunciata, senza indugio e da chi la rileva, in coerenza con le disposizioni interne, al fine di consentire ai soggetti aziendali competenti le opportune valutazioni. La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che la Società abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento. Se l'Amministratore Delegato ritiene che la denuncia sia fondata, ordina l'immediata risoluzione del contratto e ne dà notizia all'O.d.V. Nei casi in cui la Società valuti di non procedere a risolvere il contratto perché ritiene che la risoluzione sarebbe di grave danno per la Società, l'Amministratore Delegato ne dà notizia all'O.d.V.

5 Selezione e formazione del personale e diffusione del Modello

La Funzione Risorse Umane, Organizzazione e Qualità della Consorziata SDA istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione ispirato a criteri di imparzialità, merito e professionalità, che tenga altresì conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto 231.

La formazione del personale finalizzata all'attuazione del Modello ed alla sua diffusione nel contesto aziendale è gestita dall' Amministratore Delegato in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Organizzazione e Qualità della Consorziata SDA ed è articolata e differenziata, tenendo conto delle diverse attività a rischio e del personale che vi opera, secondo la segmentazione di seguito indicata:

- *Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente.* Seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e costantemente aggiornato; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.;
- *Altro personale.* Nota informativa interna e informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti.

I programmi gestionali di formazione e di diffusione del presente Modello 231 nel contesto aziendale, come sopra elaborati, saranno presi in esame dall'O.d.V. e saranno recepiti eventuali suggerimenti forniti dallo stesso ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Modello 231.

Tutti i seminari e le informative dovranno essere adeguatamente tracciati.

La formazione erogata in modalità on line è monitorata dalla Funzione Risorse Umane, Organizzazione e Qualità (RUOQ) di SDA, al fine di assicurare la partecipazione alla stessa di tutti i Destinatari. Inoltre, RUOQ valuta costantemente, gli eventuali bisogni formativi che derivino da esigenze di aggiornamento in relazione al mutare del Modello e/o di ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa sul tema in argomento.

Per quanto riguarda le modalità di informazione delle tematiche inerenti al Modello, si prevede:

- *risorse neoassunte*: ricevono, contestualmente all'assunzione, il Codice Etico del Gruppo Poste Italiane ed eventuali ulteriori informative sul tema in oggetto, anche attraverso la lettera di assunzione e/o il portale intranet aziendale;
- *tutto il personale*: specifica informativa sulle previsioni del Decreto. Inoltre, viene favorito l'accesso - il più capillare possibile - alla sezione dedicata al Modello all'interno del portale aziendale.

E' altresì previsto un processo di comunicazione a cascata, da parte dei responsabili di funzione, verso tutti i loro collaboratori coinvolti nella gestione/esecuzione degli strumenti normativi.

Inoltre, i soggetti esterni che intrattengono rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la Società vengono informati che CLP si è dotato di un Modello Organizzativo, di specifiche procedure in tema di Decreto 231, nonché di un Codice Etico.

6 Codice di comportamento

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello 231 si integrano con quelle del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane.

Nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane, diffuso a tutti i dipendenti della Società e rivolto anche alle controllate, sono fissati i principi ispiratori e le direttive fondamentali a cui devono conformarsi le attività ed i comportamenti delle persone alle quali il Codice stesso è destinato, incluse le regole di comportamento che i Fornitori e i Partner sono tenuti ad osservare specificamente nell'ambito delle attività oggetto di contratto, nonché il relativo sistema sanzionatorio, in caso di violazione dello stesso.

Il suddetto codice, pur essendo dotato di una propria valenza autonoma, integra il complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001 e costituisce un elemento fondamentale e portante del Modello stesso.

Tale codice è di riferimento per tutte le specifiche politiche e gli strumenti normativi che disciplinano le attività potenzialmente esposte ai rischi di reato.

7 Adozione dei Modelli Organizzativi nell'ambito delle Società appartenenti al Gruppo

CLP ScpA è il consorzio di aziende del Gruppo Poste Italiane. CLP ha recepito la Linea Guida di Poste Italiane in materia di applicazione del Decreto 231 all'interno del Gruppo, finalizzata a sensibilizzare l'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato e idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri esponenti, dipendenti o apicali, partner e fornitori e di tutti coloro che operano nel suo interesse.

La predetta Linea Guida individua i requisiti generali di riferimento a cui il consorzio si è ispirato nell'adozione e aggiornamento del proprio Modello Organizzativo.

CLP ScpA, ha predisposto il proprio Modello Organizzativo avendo come punto di riferimento per la sua definizione il Modello 231 di Poste Italiane, opportunamente adeguato al fine di tener conto della propria specifica operatività ed organizzazione.

Pertanto, i predetti documenti costituiscono un riferimento per la definizione del Modello Organizzativo di CLP. Il consorzio è altresì responsabile dell'adozione ed attuazione del

proprio Modello Organizzativo affinché lo stesso costituisca adeguato presidio ai fini del corretto svolgimento delle proprie attività.

8 Aggiornamento del Modello

La verifica sull'aggiornamento e sull'efficace attuazione del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, cui è pertanto attribuito il potere di apportare modifiche al Modello, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto 231/01.

Compete, invece, all'OdV la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare proposte motivate in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello all'Amministratore Delegato il quale provvede a sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali. Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'OdV.

Le successive Parti Speciali richiamano presidi organizzativi e procedurali di CLP anche alla luce del contratto di Servizio instaurato tra CLP e le consorziate SDA e Poste Italiane, da cui derivano una pluralità di attività di service tra le società - atti a fornire idonea copertura ai rischi specifici di CLP.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A

REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI

NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” si applica alle tipologie di reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

A.1 Reati applicabili alla Società⁴

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, si evidenzia che tale reato, pur appartenendo alla categoria dei reati societari, è stato inserito all’interno della presente Parte Speciale al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell’operativa aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis)

La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell’interesse dell’Ente (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

⁴ L’analisi è stata condotta tenendo in considerazione le ultime modifiche apportate ai reati presupposto dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri Enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si

ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁵

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con nocimento per la società di appartenenza del soggetto corrotto.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.)⁶

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.



Inoltre, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista anche quando i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 del Decreto 231 sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. (persona incaricata di pubblico servizio) e 322-bis c.p. (membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

⁵ Reato introdotto nell'art. 25-ter del Decreto 231 dalla Legge n. 190 del 2012.

⁶ Reato introdotto nell'art. 25 TER del D.Lgs 231, dal D.Lgs. 15/03/2017, nr. 38.

La legge n. 190/2012, nel prevedere sostanziali modifiche ai reati contro la pubblica amministrazione, ha altresì introdotto nel codice penale il reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231, si ritiene comunque che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nella prospettiva del Decreto e, come tali, sono state, in via prudenziale, considerate a livello aziendale.

A.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. la partecipazione a procedure di gara;
2. la partecipazione a procedure di negoziazione diretta per la prestazione, in favore della Pubblica Amministrazione o di altri Enti pubblici, di servizi, riservati o in regime di concorrenza;
3. la gestione di rapporti istituzionali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
4. i rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente sia agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che alle visite ispettive condotte dai medesimi soggetti;
5. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi pubblici/finanziamenti agevolati;
6. la richiesta di provvedimenti dalla Pubblica Amministrazione;
7. i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
8. i rapporti con Istituzioni, Organismi ed Authority nazionali ed internazionali per la rappresentazione della posizione della Società, anche ai fini della predisposizione ed approvazione, da parte dei soggetti medesimi, di leggi, normative, regolamenti nonché di provvedimenti correlati o conseguenti e relativi ad aspetti interpretativi ed applicativi.

Con riferimento al reato di **corruzione tra privati** (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- processi di ciclo attivo, con specifico riguardo a:
 - processi di vendita rivolti alla clientela business attraverso la partecipazione a procedure di gara e negoziazioni dirette, con particolare attenzione alle forme di associazione con altri partner, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, joint venture, ATI, RTI e consorzi; stipula ed esecuzione dei contratti, avendo riguardo anche agli aspetti inerenti l'applicazione di penali e le risoluzioni transattive in caso di contestazioni;

- accordi commerciali in partnership;
- processi di ciclo passivo, in relazione agli appalti di servizi, lavori e forniture;
- rapporti con Società di Revisione;
- operazioni societarie, incluse quelle infragruppo;
- rapporti commerciali e di fornitura infragruppo, anche in relazione a ipotetiche azioni improprie poste in essere dai dipendenti ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal sistema di incentivazione manageriale, potenzialmente agevolate da una rete di relazioni frequenti con soggetti appartenenti al medesimo Gruppo;
- locazione e gestione di beni immobili.

Sono state altresì individuate le seguenti ulteriori attività a rischio che potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto alla commissione dei reati di corruzione pubblica (per un atto contrario ai doveri d'ufficio, per l'esercizio della funzione, in atti giudiziari e di istigazione alla corruzione) e di induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché di corruzione tra privati:

- a) selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferiti a soggetti privati. In merito, rivestono particolare attenzione gli acquisti di natura immateriale - già richiamati nella presente parte speciale, tra cui consulenze, pubblicità, locazioni passive, attività di adesione/rinnovo di quote associative, sviluppo software e servizi ICT - nonché le attività di approvvigionamento riguardanti aree geografiche in cui non risultino garantite adeguate condizioni di trasparenza;
- b) selezione e assunzione del personale;
- c) gestione del sistema di incentivazione e sviluppo professionale del personale dipendente;
- d) gestione delle risorse finanziarie;
- e) gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi o contestazioni;
- f) gestione dei rimborsi spese a dipendenti;
- g) gestione delle spese di rappresentanza;
- h) gestione delle sponsorizzazioni.

Assume rilievo, inoltre, l'eventuale conferimento di utilità a titolo gratuito (donazioni, regali, omaggi, ecc.) nei confronti di esponenti pubblici o di altre realtà organizzative private.

A.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non deputati secondo l'organigramma della Società (che indica anche le funzioni svolte), comunicazioni

organizzative (che indicano anche le funzioni ed ambiti di responsabilità attribuiti) o eventuali procure e deleghe, tenendo conto che per comunicazioni dirette che impegnino la Società o comunque ne spendano il nome è sempre necessario il conferimento di un'idonea procura scritta;

- dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza, dandone immediata segnalazione al proprio Responsabile;
- in sede di incontri formali e informali e nel corso delle fasi del procedimento, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, indurre, tramite mezzi non leciti, giudici o membri del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i periti di ufficio), nonché le controparti del Contenzioso a favorire gli interessi della Società;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri o a soggetti terzi (o a loro familiari);
- distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di soggetti terzi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti pubblici;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore, circa la documentazione presentata;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi, al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- effettuare pagamenti in contanti, ad eccezione delle procedure di piccola cassa;
- ricevere omaggi, regali e vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

Inoltre i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- gestire in modo trasparente i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner in generale;

- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, nonché delle convenzioni stipulate con soggetti e organi della P.A.;
- conservare i verbali redatti in occasione delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

A.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai suddetti reati applicabili alla Società:

- individuazione di Responsabile di competenza per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i soggetti privati, relativamente alle operazioni comprese nei procedimenti delle attività a rischio sulla base delle responsabilità organizzative assegnate. Inoltre, nel caso di attività svolte nell'ambito di un pubblico servizio, il Responsabile è il referente nei rapporti con i terzi con riferimento ai singoli procedimenti a lui affidati;
- segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di definizione e gestione degli accordi contrattuali con gli Enti pubblici e con le società private;
- verbalizzazione degli incontri particolarmente rilevanti con il rappresentante della Pubblica Amministrazione attraverso la redazione di un verbale/memo, con l'indicazione del nominativo e ruolo del rappresentante della Pubblica Amministrazione incontrato, dell'oggetto dell'incontro, ecc.;
- sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti della Società;
- approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alla richiesta di contributi e finanziamenti;
- adozione di specifiche clausole contrattuali a tutela dell'Azienda ad integrazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane cui devono aderire le controparti interessate, con particolare riferimento a forme di aggregazione tra imprese quali ATI e RTI, nonché in relazione ad assegnazioni di incarichi di consulenza, accordi di partnership e iniziative in ambito internazionale;
- rendicontazione e monitoraggio sui compensi e sulle spese dei legali incaricati; in particolare, l'attività prestata dai legali deve essere debitamente documentata e la funzione che si è avvalsa deve attestare l'effettività dell'avvenuta prestazione;
- attività e controlli degli adempimenti connessi alla gestione dei finanziamenti pubblici e della rendicontazione degli stessi;
- attività e controlli in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (rif. Legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3);
- presenza di personale con adeguati livelli gerarchici e autorizzativi, quantomeno nelle fasi determinanti della procedura ispettiva (es. firma dei verbali di ispezione) in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;

- partecipazione, di norma, in sede di verifiche ispettive e di accertamenti, di almeno due rappresentanti della Società appartenenti alla Funzione deputata in relazione all'area di competenza;
- archiviazione e conservazione, a cura di ciascuna funzione, di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività sensibile, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica.

Relativamente al possibile riconoscimento di utilità, a titolo gratuito, a soggetti pubblici o privati, trovano applicazione i principi generali sanciti dal Codice Etico del Gruppo Poste Italiane (Par. 3, lett. e) che prevedono, per tutti i destinatari del Codice medesimo (amministratori, dipendenti del gruppo e tutti coloro che operano, stabilmente o temporaneamente, per conto delle società del gruppo) di non effettuare donazioni in denaro o in beni, ad eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia commerciale di modico valore.

Inoltre, vengono promosse specifiche iniziative formative finalizzate al rafforzamento - nel contesto aziendale - della sensibilità sui temi dell'etica e della legalità, con il coinvolgimento - in via prioritaria - delle risorse che operano nelle attività aziendali esposte al rischio di reati contro la Pubblica Amministrazione (a titolo meramente esemplificativo: vendite alla P.A., finanza agevolata, acquisti, ecc.).

Infine, con riferimento alla gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici o Autorità, valgono i presidi aziendali indicati nella Parte Speciale dei reati informatici.



In relazione alle attività a rischio che potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto alla commissione dei reati di corruzione, la Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici.

Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati

Gli strumenti normativi e/o organizzativi della Società definiscono:

- la modalità di predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;
- i criteri e le modalità di assegnazione del contratto (es. pubblicazione del bando, fornitore unico, assegnazione diretta, acquisto in condizioni di urgenza, ecc.);
- i criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali;
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori;

- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti;
- le modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori.

Selezione e assunzione del personale

Gli strumenti normativi e/o organizzativi della Società definiscono:

- un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno;
- l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
- la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini:
 - la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
 - la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
 - la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
- lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa;
- la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- le modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti;
- sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili;
- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate;
- il divieto di assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. black list) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Gestione del sistema di incentivazione e sviluppo professionale del personale dipendente

Gli strumenti normativi e/o organizzativi della Società definiscono:

- un processo formalizzato di assegnazione degli obiettivi di performance ragionevoli, realistici e bilanciati;

- le modalità di valutazione e rendicontazione delle performance dei dipendenti;
- la definizione di un processo formalizzato per la corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- la verifica di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance rendicontate.

Gestione delle risorse finanziarie

Gli strumenti normativi e/o organizzativi della Società definiscono:

- la verifica dei destinatari dei pagamenti;
- la verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
- le modalità operative di apertura, movimentazione e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie;
- le modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spese e i limiti di utilizzo);
- le riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle movimentazioni di cassa.

Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi o contestazioni

Gli strumenti normativi e/o organizzativi della Società definiscono:

- le modalità di gestione degli incassi e il monitoraggio dello scaduto;
- i criteri e le modalità per lo stralcio e la svalutazione dei crediti.

Gestione dei rimborsi spese a dipendenti

Gli strumenti normativi e/o organizzativi della Società definiscono:

- la definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di effettuazione e di rimborso delle stesse;
- i criteri e le modalità per l'autorizzazione della trasferta;
- le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
- le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso.

Gestione delle spese di rappresentanza

Gli strumenti normativi e/o organizzativi della Società definiscono:

- la definizione delle tipologie di spese ammesse e dei relativi criteri e limiti;

- la definizione delle modalità per sostenere le spese di rappresentanza e di specifici livelli autorizzativi per l'effettuazione delle stesse;
- gli obblighi e le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa;
- i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di rappresentanza e le relative autorizzazioni.

Conferimento di utilità a titolo gratuito (donazioni, regali, omaggi, ecc.) nei confronti di esponenti pubblici, con particolare – seppur non esclusivo – riferimento a rapporti di carattere continuativo che la Società intrattiene con Organismi Authority nazionali ed internazionali, Istituzioni pubbliche

Gli strumenti normativi e/o organizzativi della Società definiscono:

- la definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi/utilità consentiti;
- dei sistemi di tracciabilità degli omaggi/utilità offerti e dei relativi destinatari;
- la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi o di altre utilità e ad eventuali soglie di valore.

Gestione delle sponsorizzazioni

Gli strumenti normativi e/o organizzativi della Società definiscono:

- la richiesta e la valutazione preliminare delle sponsorizzazioni con riguardo, tra le altre, alle motivazioni sottostanti la richiesta;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- la verifica dell'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione;
- la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto, nonché rispetto alla prestazione ricevuta.



La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, la Società si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- tracciatura dei flussi finanziari;
- vendita di beni e prestazione di servizi verso la PA e le Società private;
- gestione dei processi di acquisto; (inclusi gli ambiti delle consulenze, pubblicità, ecc.);
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione delle locazioni di immobili passive;

- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in materia di adempimenti (fiscali, tributari, previdenziali, ecc.) e in occasione di visite ispettive, accertamenti, ecc.;
- gestione dei rapporti con Istituzioni, Organismi di Vigilanza e Authority nazionali ed internazionali;
- gestione dei processi operativi per l'espletamento dei servizi;
- conferimento di incarichi alla Società di revisione (inclusi quelli aggiuntivi rispetto a quello della revisione contabile);
- operazioni societarie;
- selezione e assunzione del personale;
- sistema di incentivazione manageriale e sviluppo professionale del personale dipendente;
- gestione rimborsi spese al personale;
- gestione richieste contributi e finanziamenti pubblici (finanza agevolata);
- gestione finanziaria;
- gestione dei crediti;
- spese di rappresentanza;
- individuazione e gestione delle partnership per collaborazioni commerciali con terzi;
- attività per la realizzazione di iniziative in ambito internazionale.

PARTE SPECIALE B

REATI INFORMATICI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI

La presente Parte Speciale “B” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 24-bis del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

B.1 Reati applicabili alla Società

L’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 24-bis, relativo ai reati informatici ed al trattamento illecito dei dati.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis c.p.)

L’articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L’accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l’accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati,

informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero nel caso in cui l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

B.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili.

Sviluppo, esercizio e gestione sicurezza dei sistemi informatici aziendali

- gestione della sicurezza logica dei sistemi, con particolare attenzione a:
 - controllo accessi a sistemi informativi e rete dati (rete aziendale, internet, extranet);

- crittografia dei dati e/o del canale di comunicazione (ad esempio Reti private virtuali, ecc.);
- sviluppo e attuazione di sistemi di monitoraggio e revisione per la prevenzione e individuazione di attività non autorizzate/illecite sulla rete, sistemi e banche dati aziendali;
- attività di amministrazione applicativa/sistemistica di:
 - applicazioni a supporto dei processi di business (es. sistemi ERP);
 - database/archivi elettronici (es. Archivio Unico Informatico);
 - sistemi operativi (es. software di sistema Unix, Windows);
 - apparati di rete (es. router, firewall, sonde).

In generale si fa riferimento a tutti gli strumenti elettronici con cui viene eseguito il trattamento delle seguenti tipologie di dati:

- dati dei clienti;
- dati dei dipendenti (es. dati relativi a buste paga);
- dati amministrativo-contabili aziendali;
- dati dei fornitori;
- attività informatiche che potrebbero comportare la diffusione di software malevoli, esecuzione di attacchi informatici che potrebbero essere condotte attraverso strumenti/dispositivi/informazioni aziendali;
- gestione dei flussi elettronici di dati verso soggetti terzi, cui CLP invia principalmente dati di rendicontazione (INPS, ecc.), in considerazione della teorica possibilità di modificare/alterare tali flussi attraverso l'accesso ai sistemi informatici;
- attività di help desk, gestione, assistenza e protezione della postazione di lavoro;
- gestione di caselle di posta e domini di rete;
- gestione di servizi online finalizzati alla dematerializzazione (es. Cedolino/CUD online, iter autorizzativo ferie/permessi/missioni, fascicolo elettronico del dipendente).

Utilizzo dei sistemi informatici aziendali

- utilizzo da parte del personale della rete aziendale della posta elettronica e di internet quale possibile veicolo per la commissione di un delitto informatico;
- utilizzo da parte del personale delle postazioni di lavoro fisse (es. desktop) e mobili (es. laptop, PDA);
- utilizzo applicativi di e-procurement;
- utilizzo del sistema informatico per:
 - accesso in via telematica, o direttamente on site, a sistemi elettronici di clienti e fornitori;
 - acquisizione delle informazioni utili per la qualificazione dei fornitori;
 - accesso in via telematica, direttamente o indirettamente, a sistemi elettronici di competitor;
- creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio.

Gestione della sicurezza fisica sedi/locali

- gestione della sicurezza fisica delle aree aziendali riservate⁷ con riferimento a:
 - sedi aziendali direzionali;
 - uffici sul territorio;
 - centri di distribuzione e logistici;
 - aree/locali tecnici (es. CED - Centro Elaborazione Dati) ove risiede l'infrastruttura ICT.

B.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società, a meno delle casistiche regolamentate dalla normativa interna;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno delle casistiche di test di robustezza programmati e regolamentati dalla normativa interna;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

⁷ L'area aziendale è da considerarsi riservata in accordo a quanto definito negli strumenti normativi aziendali in ambito sicurezza fisica.

B.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati informatici:

- definizione di ruoli ed allocazione di responsabilità alle diverse funzioni aziendali preposte alla sicurezza informatica nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- definizione e formalizzazione dei processi di gestione della sicurezza informatica con individuazione del process owner, degli output chiave e di indicatori di performance;
- sistema di gestione operativa della sicurezza informatica, sia in termini di prevenzione che di reazione, che prevede l'attuazione di adeguate misure per garantire la sicurezza dei dati e dei dispositivi hardware e delle applicazioni software sviluppate in Azienda;
- attività di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti, nonché di informazione e sensibilizzazione del personale esterno, sui temi specifici della sicurezza informatica e istruzioni al personale emanate, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- monitoraggio nel continuo delle minacce applicabili alle diverse risorse informatiche;
- valutazione del rischio potenziale, nonché individuazione dei presidi di sicurezza nell'ambito del processo di analisi del rischio informatico;
- determinazione dei processi aziendali impattati da eventi di change, incidenti di sicurezza e dalla diffusione di notizie su nuove vulnerabilità o minacce per sottoporli all'analisi dei rischi;
- controllo degli eventi anomali che insistono sulle risorse destinate all'erogazione dei Servizi;
- gestione e custodia dei file di tracciamento (applicativi e di sistema) secondo le modalità e i criteri di raccolta strettamente legati alle esigenze di natura legislativa e/o di sicurezza;
- strumenti normativi utili a garantire la disponibilità dei dati e delle applicazioni nel rispetto degli eventuali livelli di servizio definiti, in assenza delle quali saranno adottate le misure standard di backup e recovery;
- contromisure idonee a contrastare l'acquisizione e/o la diffusione di virus informatici;
- archiviazione dei contratti stipulati con i fornitori di servizi ICT.

Inoltre, con riferimento alla gestione della sicurezza fisica sedi/locali, valgono i seguenti principi di controllo:

- idonee contromisure di sicurezza perimetrali mirate a preservare i sistemi informatici da accessi non controllati;
- controllo accessi dei locali corredato da idonei sistemi di sorveglianza e registrazione degli accessi sia in ingresso che in uscita;

- limitazione dell'accesso ai locali ai dipendenti preposti all'erogazione del Servizio nonché alle terze parti autorizzate.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- gestione dei sistemi informatici aziendali;
- tassonomia degli illeciti informatici;;
- utilizzo del personal computer;
- gestione dei supporti magnetici;
- utilizzo della rete aziendale, della rete internet e della posta elettronica;
- sicurezza e disponibilità dei dati e dei sistemi.

PARTE SPECIALE C

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE C – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “C” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 24-ter del Decreto.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

C.1 Reati applicabili alla Società

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 24-ter riguardante i delitti in materia di criminalità organizzata.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall’effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell’associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all’associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell’interesse o del vantaggio della Società medesima.

E’ tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l’occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c. p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

C.2 Attività sensibili

La commissione, nell’interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui all’art 24-ter del Decreto appare difficilmente ravvisabile, in ragione delle oggettive finalità istituzionali e del ruolo di CLP.

Fermo restando quanto sopra, tenuto presente che i delitti associativi si caratterizzano per l'esistenza di un vincolo associativo tra i compartecipi teso a commettere una serie indeterminata di delitti, in sede di analisi delle potenziali aree di rischio aziendali risulta opportuno, in via prudenziale, prendere altresì in considerazione fattispecie delittuose che, pur non essendo espressamente richiamate dal D.Lgs. 231/2001, appaiono teoricamente realizzabili mediante il predetto vincolo associativo.

Pertanto, in relazione ai reati previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- appalti di servizi, lavori e forniture;
- accordi commerciali in partnership;
- locazione e gestione di immobili;
- processi di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - liquidazione delle imposte.

C.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari del presente Modello, è fatto divieto di:

- associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. black list) o facenti parte in organizzazioni presenti nelle stesse.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- determinare in maniera formale i criteri di selezione di fornitori di appalti e partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei prestatori di appalti e partner.

C.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Oltre ai principi comportamentali sopra individuati valgono, in via prioritaria, i principi di controllo già previsti da CLP in relazione ad altre tipologie di reato 231 disciplinate nelle seguenti parti speciali del presente Modello Organizzativo:

- Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati Societari;

- Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

Si richiamano peraltro, per la loro rilevanza rispetto allo specifico ambito di attenzione, le attività e i controlli svolti in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (Legge 13 agosto 2010, n. 136. art. 3).

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- gestione dei processi di acquisto;
- individuazione e gestione delle partnership per collaborazioni commerciali con terzi;
- locazione e gestione di immobili;
- selezione e assunzione del personale;
- sistema di incentivazione manageriale e sviluppo professionale del personale dipendente;
- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in materia di adempimenti (fiscali, tributari, previdenziali, ecc.) e in occasione di visite ispettive, accertamenti, ecc.;
- amministrativo-contabili;
- tracciatura dei flussi finanziari.

PARTE SPECIALE D

**REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO,
IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La presente Parte Speciale “D” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-bis del Decreto.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili, indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

D.1 Reati applicabili alla Società

L’art. 6 del D.L. n. 350/2001 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nel Decreto 231 l’art. 25-bis, il quale mira a punire il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, a sua volta riformulato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale reato punisce i) chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ii) chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

D.2 Attività sensibili

Con specifico riferimento ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo, non appare ravvisabile in concreto la possibilità che rappresentanti, amministratori e dipendenti di CLP pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, nell’interesse o a vantaggio di CLP stessa, fatti idonei a configurare tali tipologie di reato.

Premesso quanto sopra, in relazione ai reati previsti dall’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- processi di marketing inerenti la progettazione del materiale pubblicitario. In tale ambito, taluni profili di rischio – seppur in misura limitata – sono individuabili anche nel sistema di fidelizzazione della clientela (c.d. “loyalty”);
- acquisto e gestione di software tutelati da brevetti (es. antivirus).

D.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari è fatto divieto di:

- contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- porre in vendita o mettere in circolazione - anche per il tramite di messaggi pubblicitari - prodotti industriali, con nomi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;
- non utilizzare, in assenza delle necessarie autorizzazioni, software tutelati da brevetti e/o un nuovo marchio (es. nell'ambito di iniziative di marketing e comunicazione), che risulti precedentemente registrato.

D.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati previsti dall' art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001:

- attività di verifica dei requisiti dei fornitori e predisposizione di specifiche clausole nei contratti.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- gestione dei processi di acquisto, con particolare riferimento alla selezione dei fornitori ed alla contrattualizzazione degli stessi;
- pubblicità e gestione di eventi esterni;
- sicurezza informatica, in linea con gli standard ISO 27001 e 27002.

PARTE SPECIALE E

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale “E” si applica alle tipologie di reati identificati dall’ art. 25-bis.1 del Decreto.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

E.1 Reati applicabili alla Società

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha inserito nel Decreto 231 l’art. 25-bis.1, che estende la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti contro l’industria e il commercio.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose⁸ ovvero mezzi fraudolenti⁹ per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Il reato tutela il normale esercizio dell’attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più gravemente sanzionato (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall’art. 24-bis del Decreto).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma condanna, salva l’applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita, con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

E.2 Attività sensibili

In relazione ai reati contro il commercio e l’industria sono state individuate le seguenti attività sensibili:

⁸ Per la nozione di “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell’art. 392, secondo comma, c.p. secondo cui “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”.

⁹Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza sleale ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell’uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

- progettazione e sviluppo di nuovi servizi;
- processi di marketing/comunicazione esterna con particolare riguardo alla pubblicità di servizi e al sito internet aziendale.

E.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti a:

- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva nel compiere attività finalizzate a turbare la libertà dell'industria e del commercio;
- assicurare che la scelta dei fornitori si basi su criteri di massima oggettività e trasparenza.

E.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati previsti dall'art. 25-bis.1:

- predisposizione di specifiche clausole nei contratti con i fornitori;
- diffusione di una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nei confronti dei concorrenti nella gestione delle comunicazioni esterne e in occasione della partecipazione a gare.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- processi di realizzazione, sviluppo e vendita di nuovi prodotti e servizi;
- pubblicità e gestione di eventi esterni.

PARTE SPECIALE F

REATI SOCIETARI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE F – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “F” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-ter del Decreto.

In particolare la presente Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

F.1 Reati applicabili alla Società¹⁰

L’art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell’ambito della riforma del diritto societario ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 25-ter che estende il regime di responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati societari.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione

¹⁰ L’analisi è stata condotta tenendo in considerazione le ultime modifiche apportate ai reati presupposto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Ancorché l'art. 2624 c.c. sia stato abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 39/2010, si ritiene di prendere comunque il relativo reato in considerazione ai fini del presente Modello¹¹.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante

¹¹ Il medesimo D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti ha peraltro introdotto, all'art. 27, il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale dei conti".

sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si esponano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.



Con riferimento al reato di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati, si evidenzia che tale reato, pur essendo previsto nel codice civile unitamente ai citati reati societari, è stato inserito all'interno della Parte Speciale "A" al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell'operatività aziendale.

F.2 Attività sensibili

In relazione ai reati societari sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore;
- gestione delle risorse finanziarie, i cui principi sono individuati nel sistema delle procure e deleghe aziendali;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;

- tenuta dei libri sociali;
- determinazioni in materia di destinazioni degli utili e delle riserve;
- gestione dei rapporti con soci, Società di revisione, Collegio sindacale;

F.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la predisposizione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio sindacale o della Società di revisione;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

In particolare, agli amministratori è fatto divieto di:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di nuove società o di aumento del capitale sociale.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare puntualmente le regole aziendali in merito alla chiarezza ed alla completezza dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, ai criteri contabili per l'elaborazione dei dati e alle tempistiche per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- rispettare i criteri e le modalità previste dalle regole aziendali per l'elaborazione dei dati del bilancio;
- osservare scrupolosamente le regole e le procedure previste dalla Legge e dalle normative di settore per la valutazione e la selezione della Società di Revisione;
- rispettare le regole previste dalla normativa di settore e dalle procedure aziendali in relazione alla predisposizione e all'invio delle segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza (es. AGCOM), alla predisposizione e alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti, alla predisposizione ed alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza, al comportamento da tenere nel corso di eventuali visite ispettive svolte dalle suddette Autorità di Vigilanza.

F.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati societari previsti dal D.Lgs. 231/2001:

- attività di revisione legale dei conti svolta da parte della Società di Revisione;
- previsione di riunioni tra rappresentanti della Società di Revisione, del Collegio Sindacale e dell'O.d.V.;
- vigilanza, da parte del Collegio Sindacale, sull'effettivo mantenimento dell'indipendenza da parte della Società di Revisione e la comunicazione all'O.d.V. dei criteri di scelta della Società di Revisione;
- "lettere di attestazione" predisposte da parte dei responsabili di funzione in sede di redazione di bilancio d'esercizio e della relazione semestrale;
- trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di assemblea ai sensi di legge;
- regolamentazione della materia afferente alle operazioni societarie;
- attività e controlli in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (rif. Legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3);

- istruzioni rivolte alle Funzioni, con cui si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti ad Amministrazione Finanza e Controllo in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i relativi documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle Funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- amministrativo-contabili;
- operazioni societarie;
- tracciatura dei flussi finanziari;
- conferimento di incarichi alla Società di Revisione (inclusi quelli aggiuntivi rispetto a quello della revisione contabile);
- adempimenti societari;
- gestione dei rapporti con Istituzioni, Organismi di Vigilanza e Authority nazionali ed internazionali.

PARTE SPECIALE G
REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO
O DI VERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE G – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente Parte Speciale "G" si applica alle tipologie di reati identificati dall'art. 25-quater del Decreto.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

G.1 Reati applicabili alla Società

L'art. 25-quater, introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999), opera un rinvio generale a tutte le ipotesi attuali e future di reati commessi con finalità di terrorismo ed eversione previsti dal codice penale e dalle Leggi Speciali. Inoltre la disposizione di cui all'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 prevede una circostanza aggravante destinata ad applicarsi a qualsiasi reato sia "commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

G.2 Attività sensibili

La commissione, nell'interesse della Società o comunque a suo vantaggio, dei reati di cui all'art. 25-quater del Decreto, appare difficilmente ravvisabile considerate, in maniera oggettiva, le finalità istituzionali di CLP.

Tuttavia, in relazione a tale tipologia di illeciti sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- servizi di spedizione che la Società potrebbe fornire a soggetti aderenti a organizzazioni correlate a frange terroristiche/eversive;
- approvvigionamenti e sponsorizzazioni, considerati soprattutto per quanto concerne rapporti di fornitura da terzi direttamente o indirettamente correlabili ad attività o associazioni di stampo terroristiche/eversivo, o sponsorizzazioni di entità connesse a frange terroristiche/eversive;
- selezione e assunzione delle risorse umane;
- accessi alle aree aziendali riservate.

G.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità a favore di enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possano ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività con finalità di terrorismo;
- effettuare prestazioni in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o alle prassi vigenti;
- stipulare contratti di partnership, joint venture o effettuare qualsiasi altra forma di investimento con soggetti nazionali o stranieri che possano ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività con finalità terroristiche.

Inoltre i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- verificare lo standing commerciale e professionale dei prestatori di appalti, fornitori di beni/servizi e partner;
- assicurare la massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con Consulenti, Partner e Fornitori.

G.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione allo specifico ambito concernente i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico:

- qualunque operazione commerciale e /o finanziaria deve presupporre la conoscenza delle controparti e deve essere conclusa solo dopo aver svolto idonee verifiche sulla eventuale residenza o sede delle controparti;
- attività di verifica dei nominativi riguardanti i soggetti apicali (se stranieri) sulle Liste di Riferimento "black list", in fase di contrattualizzazione del fornitore;
- adozione di misure di sicurezza relative al controllo degli accessi alle aree aziendali riservate con priorità nei confronti di soggetti di nazionalità estera e di soggetti non dipendenti di CLP;
- attività di verifica dei requisiti dei fornitori in relazione al processo di qualificazione in albo dei fornitori di beni e servizi secondo le disposizioni aziendali in ambito acquisti e, rispetto al processo delle sponsorizzazioni, adeguate verifiche sui soggetti che possono intrattenere rapporti con la Società;
- specifiche clausole contrattuali che regolano i rapporti con Fornitori e Outsourcer;
- accertamenti effettuati nell'ambito dei processi di selezione e assunzione del personale disciplinati dalle procedure aziendali emanate in materia.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- gestione dei processi di selezione e assunzione delle risorse umane;

- sicurezza fisica, con particolare riferimento alla gestione e ai controlli degli accessi alle aree aziendali riservate;
- gestione dei servizi di spedizione;
- gestione dei processi di acquisto, con particolare riferimento alla selezione dei fornitori e alle sponsorizzazioni.

PARTE SPECIALE H

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE H - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA

La presente Parte Speciale "H" si applica alle tipologie di reati identificati dall'art. 25-quinquies e 25 terdecies del Decreto.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

H.1 Reati applicabili alla Società

L'ambito legislativo riguardante i delitti contro la personalità individuale è stato introdotto con la Legge 11 agosto 2003, n. 228 – che ha aggiunto l'art. 25-quinquies che richiama specifici articoli contenuti nella sezione I, capo III, titolo XII, libro II del codice penale.

Tale ambito, da ultimo, è stato integrato dalla Legge n. 199/2016.

La legge 167/2017 recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2017" ha integrato il Decreto 231 con l'inserimento dell'Art. 25 -terdecies che prevede la responsabilità dell'ente anche per i reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 3 bis della Legge 13 ottobre 1975, n. 654¹².

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Tale reato punisce i soggetti che riducono o mantengono altre persone in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative che ne configurino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento dello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, ovvero mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi possiede autorità sulla persona.

Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque, e con qualsiasi mezzo, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico riguardante minori, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori. Inoltre è

¹² Il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 ha introdotto nel codice penale il principio della «riserva di codice» in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della legge 654/1975) richiamati nell'elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (v. art. 25 *terdecies*). Contestualmente è stato introdotto nel codice penale il reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Con una disposizione di coordinamento il decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per i reati suindicati

altresì punito dal reato chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico riguardante minori.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituiscono aggravante specifica:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Il reato punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

H.2 Attività sensibili

In relazione ai delitti contro la personalità individuale sono state individuate, seppur in via del tutto residuale tenuto conto del contesto operativo della Società e delle sue finalità istituzionali, le seguenti attività sensibili:

- appalti di servizi e lavori (in relazione alla teorica estensione della responsabilità nei confronti del committente in presenza di contratti di appalto)¹³;

¹³ In relazione al reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

- attività connesse alla gestione del materiale di comunicazione diffuso attraverso canali web e social network.

Rispetto allo specifico reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, la commissione di un atto illecito da parte di CLP appare remota, atteso che la Società, nei confronti dei lavoratori, applica le previsioni e le tutele specificatamente previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

H.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- con particolare riguardo alla gestione della piattaforma web aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale pornografico riguardante i minori;
- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati contro la personalità individuale.

Inoltre i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- considerare sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- assicurare massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto;
- informare preventivamente i fornitori che è fatto divieto di far ricorso a pratiche di sfruttamento del lavoro.

H.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali di cui al paragrafo precedente, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati contro la personalità individuale:

- attività di verifica dei requisiti dei fornitori in relazione al processo di qualificazione dei fornitori di beni e servizi secondo le vigenti procedure in ambito acquisti;
- adeguate clausole nei contratti di appalto a tutela dei lavoratori e della mano d’opera impiegata nell’appalto;
- adeguate verifiche sui soggetti che possono intrattenere rapporti con l’azienda, in coerenza con quanto previsto dalle specifiche procedure di acquisto;
- accertamenti effettuati nell’ambito dei processi di selezione dei fornitori dei prestatori di appalti, nonché di esecuzione dei relativi contratti.

Rispetto al reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” rilevano altresì i controlli svolti in corso di esecuzione del contratto, quali, ad esempio, l’acquisizione del

DURC, nonché le specifiche clausole contrattuali riferite alle condotte etiche delle imprese controparti.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- gestione dei processi di acquisto, con particolare riferimento alle fasi di selezione dei fornitori, di contrattualizzazione degli stessi e dell'esecuzione dei contratti;
- accesso, in ambito aziendale, ai siti web (ivi inclusi i social network) da parte del personale della Società;
- gestione dei processi di selezione e assunzione delle risorse umane;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione della comunicazione interna ed esterna.

PARTE SPECIALE I

**REATI DI SALUTE E SICUREZZA
IN MATERIA DEI LUOGHI DI LAVORO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE I – REATI DI SALUTE E SICUREZZA IN MATERIA DEI LUOGHI DI LAVORO

La presente Parte Speciale "I" si applica alle tipologie di reato identificate dall'art. 25-septies del Decreto.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

I.1 Reati applicabili alla Società

La L. 123/2007 prevede un'estensione della responsabilità amministrativa introducendo l'art. 25-septies, relativo ai "reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

I.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, le attività sensibili sono, in linea generale:

- pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Assumono particolare rilevanza, nello specifico contesto aziendale, i seguenti ambiti di operatività:

- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nelle attività di manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro;
- gestione dei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008 per esecuzione lavori, in relazione all'estensione della responsabilità nei confronti del committente.

I.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari è fatto divieto di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 300 D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- garantire, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, il rispetto e l'osservanza delle norme e delle procedure sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, vigilando costantemente ai fini della loro concreta applicazione nel contesto aziendale;

- sensibilizzare, informare e formare adeguatamente tutti coloro che operano nel contesto aziendale al fine di renderli consapevoli della necessità di attenersi scrupolosamente alle norme e alle procedure vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rendendoli altresì costantemente edotti degli eventuali rischi specifici insistenti nel luogo di lavoro;
- prestare la massima attenzione, diligenza e prudenza nello svolgimento delle mansioni assegnate e attenersi alla rigida osservanza delle regole e delle procedure in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in conformità al principio di precauzione;
- selezionare le eventuali imprese appaltatrici secondo criteri di massimo standard di correttezza, qualità, professionalità e attenzione alla sicurezza;
- avere cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società;
- segnalare prontamente ai soggetti designati qualunque situazione che possa riflettersi negativamente sul sistema di sicurezza aziendale ed eventualmente astenersi dalla prosecuzione dell'attività ove ciò possa costituire una minaccia per la propria o altrui sicurezza;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi, fornendo tutte le informazioni necessarie e consentendo il libero accesso alla documentazione aziendale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

I.4 Principi di controllo e presidi organizzativi specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- organizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei principali indicatori delle prestazioni di sicurezza, di verifica e di controllo dei processi in relazione agli indirizzi aziendali definiti;
- attuazione e mantenimento di un sistema aziendale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, per l'adempimento dei seguenti obblighi giuridici relativi:
 - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - alle attività di sorveglianza sanitaria;

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- adozione di clausole specifiche nei contratti di appalto e fornitura, che prevedano in capo alle controparti precisi obblighi di adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per tutte le attività a rischio prima menzionate, costituiscono presidi specifici le misure preventive e protettive individuate a tutela dei lavoratori, nell'ambito dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR).

La normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (Legge n. 123/2007 e D.Lgs. 81/2008) prevede, inoltre, che nell'ambito delle attività di acquisto – di lavori, servizi e forniture - (comprehensive delle fasi di selezione, predisposizione delle specifiche tecniche e di esecuzione del contratto) siano garantiti i requisiti minimi di sicurezza dei lavori e servizi appaltati, nonché di conformità alle normative delle forniture acquistate e introduce specifici adempimenti da porre in essere nella fase di predisposizione della documentazione di gara e di esecuzione dei successivi accordi contrattuali.

In particolare, per quanto concerne i contratti di appalto di lavori e servizi, la normativa prescrive l'obbligo, per il committente, di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), al fine di assicurare la riduzione dei rischi di infortuni dovuti ad interferenze nello svolgimento delle attività da parte delle imprese coinvolte nell'appalto.

Pertanto, con riferimento all'attività di *manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro*, rappresentano presidio degli specifici rischi:

- la definizione e l'aggiornamento tempestivo del DUVRI da parte delle funzioni richiedenti deputate alla gestione del contratto, con il supporto della funzione competente in materia di sicurezza sul lavoro;
- la verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici secondo i dettami del D.Lgs. 81/2008 da parte delle funzioni competenti per gli acquisti sulla base dei prerequisiti di idoneità tecnica stabiliti dalle funzioni richiedenti.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- politica di sicurezza;
- sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- valutazione dei rischi;
- gestione delle emergenze;
- formazione e informazione;
- rapporti con fornitori;
- gestione degli asset, in particolare immobiliari e impiantistici;

- monitoraggio degli infortuni;
- reporting (infortuni, formazione, esiti di visite ispettive, ecc.);
- sicurezza dei mezzi di trasporto e di macchine, attrezzature, strumenti utilizzati dai dipendenti per lo svolgimento delle attività lavorative di competenza;
- sorveglianza sanitaria.

PARTE SPECIALE L

**REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE L – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “L” si applica alla tipologia di reati identificati dall’art. 25-octies del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

L.1 Reati applicabili alla Società

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativo all’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel Decreto 231 l’art.25-octies che estende l’ambito della responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). Inoltre, l’art. 3 della Legge 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio all’art. 648-ter.1 c.p., prevedendo altresì il suo inserimento all’interno dell’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione delittuosa della loro provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell’ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L.2 Attività sensibili

Relativamente alla nuova tipologia di reato di autoriciclaggio, l'analisi delle attività sensibili si è focalizzata sulla condotta propria della fattispecie di reato applicabile e, in via prudenziale, su alcune attività sensibili che sono identificate in dottrina come potenziali reati fonte nell'ambito delle organizzazioni di impresa (ad es. reati tributari).

Premesso quanto precede, in relazione ai reati previsti dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali e movimentazione degli stessi;
 - movimentazione della cassa aziendale;
 - predisposizione e registrazione dei pagamenti;
 - registrazione degli incassi;
 - gestione dei crediti.
- gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - liquidazione delle imposte;
- amministrazione, contabilità e bilancio, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - gestione dei contrassegni;
 - predisposizione della bozza di bilancio e approvazione del bilancio;
 - emissione fatture attive e registrazione fatture passive;
 - registrazione delle operazioni contabili;
- operazioni societarie straordinarie;
- locazione e gestione di immobili;
- gestione degli acquisti di beni e servizi (incarichi professionali, beni e servizi comuni), con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - selezione ed assegnazione dell'incarico a fornitori e consulenti;
 - emissione dell'ordine d'acquisto;
- gestione della vendita di beni e servizi, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - selezione dei partner commerciali;
 - predisposizione e stipula dei contratti.

L.3 Regole Comportamentali

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- acquistare beni di provenienza illecita;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti, in alcun modo, in alcuna circostanza, o compiere operazioni che presentino il rischio di essere implicate in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- utilizzare contante o altro strumento finanziario al portatore (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge);
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

Inoltre i Destinatari sono tenuti a:

- richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di assicurarsi riguardo all'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, fornitori e partner;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione delle funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la registrazione contabile della fattura passiva, chi approva e chi effettua il pagamento;
- redigere per iscritto gli incarichi conferiti a coloro che curano gli interessi economico/finanziari della Società, con la chiara indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione a chi seleziona e valuta il fornitore, chi autorizza l'acquisto, chi attesta la ricezione del bene e servizio e approva la fattura, e chi approva e effettua il pagamento;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione a chi seleziona il consulente, chi autorizza l'acquisto, chi attesta l'avvenuta prestazione e approva la fattura, e chi autorizza e effettua il pagamento;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione a chi gestisce i rapporti con i clienti e partner nello svolgimento delle operazioni commerciali e chi verifica le attività commerciali svolte e firma i contratti.

L.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- i pagamenti relativi all'acquisto di beni/servizi e incarichi professionali avvengono esclusivamente a seguito di verifica del ricevimento del bene/prestazione professionale e della verifica delle relative fatture (verificandone altresì la correttezza in termini oggettivi e soggettivi);
- verifica della completezza, accuratezza e validità dei contratti relativi ai rapporti commerciali in essere;
- archiviazione cartacea degli originali dei contratti;
- monitoraggio circa il permanere, in capo ai fornitori, dei requisiti previsti ai fini della qualificazione nell'Albo, ovvero dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- effettuazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari in entrata; tali controlli tengono conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo);
- verifica, in sede di chiusura del bilancio, della conformità delle registrazioni dei singoli fatti aziendali ai criteri contabili aziendali, nonché alle norme di legge civili e fiscali;
- verifica della correttezza dei dati del fornitore (coordinate bancarie, ragione sociale, ecc.);
- predisposizione di una reportistica periodica ad evidenza delle movimentazioni della cassa;
- attività e controlli in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (rif. Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3).

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- gestione del processo di approvvigionamento;

- amministrativo-contabili;
- operazioni societarie;
- tracciatura dei flussi finanziari;
- gestione dei crediti;
- gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- gestione delle attività di locazione degli immobili;
- gestione finanziaria.

PARTE SPECIALE M

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE M – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

La presente Parte Speciale “M” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-novies del Decreto.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili, indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

M.1 Reati applicabili alla Società

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha inserito nel Decreto 231 l’art. 25-novies che prevede l’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3. Legge sul diritto d'autore)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/1941)

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,

presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Art. 171-ter, Legge 633/1941

E' punita (art. 171-ter comma 1):

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un' opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e);
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);

- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

E' punita (art. 171-ter comma 2):

- la riproduzione, la duplicazione, la trasmissione o la diffusione abusiva, la vendita o comunque la messa in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- la comunicazione al pubblico, attraverso l'immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
- la realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, comma 1, L.633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- la promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art.171-ter, comma 1, Legge 633/1941 (lett. c).

M.2 Attività sensibili

Le fattispecie delittuose contemplate dall'art. 25-novies - riferite ad alcuni reati previsti dalla Legge del 22 aprile 1941, n. 633 - risultano acquisire, potenzialmente, una portata assai estesa per le aziende in genere, trovando effettiva applicazione anche in ipotesi di illecito utilizzo di banche dati, abusiva duplicazione di programmi, illecita pubblicazione sui propri siti Internet di beni coperti da diritto d'autore, ecc.

In relazione ai reati di violazione del diritto d'autore sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- il processo di gestione delle banche dati;
- i processi di marketing/pubblicità, con particolare attenzione alla comunicazione esterna sulle reti telematiche e alla gestione della piattaforma web aziendale;
- i processi di comunicazione e formazione interna;
- la gestione del sistema informativo, nonché l'acquisto, l'utilizzo e la riproduzione all'interno della rete aziendale di software tutelati dal diritto d'autore.

M.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e file se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nei termini (vincoli d'uso) delle licenze ottenute;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- installare ed utilizzare sistemi di file sharing non autorizzati;
- utilizzare file multimediali sul proprio computer ottenuti in violazione della normativa sul diritto d'autore;
- con particolare riguardo alla gestione della piattaforma web aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore.

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti a:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- utilizzare i software installati sulla postazione lavorativa (personal computer) o reperibili sulla rete aziendale, conformemente ai brevetti e/o ai termini delle licenze (vincoli d'uso) e per esclusive finalità lavorative;
- promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore, nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'uso del web;
- rendere preventivamente illeggibili i supporti informatici che vengano alienati o per i quali si disponga, in qualsiasi altro modo, ivi inclusa la rottamazione, onde evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o banche dati protette.

M.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati di violazione del diritto d'autore:

- gli acquisti di hardware e software sono regolamentati da specifici contratti siglati con il produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore;

- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- le funzioni preposte all'attività di gestione dei sistemi delle banche dati formalizzano requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli accessi effettuati dagli utenti, ai dati, ai sistemi ed alla rete ove le funzionalità applicative e tecniche lo consentano, sono oggetto di verifiche, qualora espressamente richiesto dalle competenti funzioni;
- le applicazioni, ove funzionalmente previsto, tengono traccia delle azioni compiute dagli utenti.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- pubblicità e gestione di eventi esterni;
- gestione della comunicazione sulla piattaforma web dell'azienda;
- gestione della comunicazione interna e attività di formazione;
- processi di marketing, con particolare riguardo alle analisi di mercato e allo sviluppo di nuove offerte di prodotti/servizi;
- gestione dei processi di acquisto, con particolare riferimento alla selezione dei fornitori nonché alle fasi di affidamento ed esecuzione del contratto;
- corretto utilizzo delle risorse informative aziendali.

PARTE SPECIALE N

**REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE N – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale "N" si applica alla tipologia di reato identificato dall'art. 25-decies del Decreto e segnatamente l'art. 377-bis c.p.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione del reato applicabile, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

N.1 Reati applicabili alla Società

La Legge 3 agosto 2009, n.116 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione" adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per il reato di cui all'art. 377-bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25-decies del Decreto 231).

Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile è il seguente:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

N.2 Attività sensibili

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria l'attività sensibile individuata, coerentemente con la fattispecie di reato, attiene alla gestione dei rapporti tra l'Autorità Giudiziaria e amministratori, dirigenti, dipendenti e liquidatori nonché Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un eventuale procedimento penale in cui sia coinvolta la Società.

Tale attività rileva altresì in relazione al rapporto con altri testimoni coinvolti nel procedimento.

Assumono carattere di strumentalità, in ottica del riconoscimento di utilità, i processi di gestione dei sistemi di incentivazione e di sviluppo delle risorse umane.

N.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere riconosciuta dalla legge e a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- avvertire tempestivamente il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

N.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

In relazione a tale tipologia di reato, considerate le peculiarità connesse alla sua ipotetica realizzazione, valgono essenzialmente i presidi di carattere generale individuati nel Modello e le regole di condotta sopra delineate, che disciplinano, complessivamente, gli aspetti etico-comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- gestione degli eventi illeciti;
- gestione delle attività di supporto/collaborazione alle indagini dell'Autorità Giudiziaria;
- sistema di incentivazione manageriale e sviluppo professionale del personale dipendente.

PARTE SPECIALE O

REATI AMBIENTALI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE O – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “O” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-undecies del Decreto.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

O.1 Reati applicabili alla Società

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 recante “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’art. 25-undecies, l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali. Successivamente, il Legislatore ha ampliato il novero dei reati previsti dal Decreto, per effetto della recente approvazione della Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, entrata in vigore in data 29 maggio 2015.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006)

L’art. 137, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006 sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 a cui si fa rinvio.

Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari (art. 137, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)

L’art. 137, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 prevede l’irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell’effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006)

È sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.

Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 del D.Lgs. 162/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/2006)

Il comma terzo dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)

Sono punite, ai sensi del comma 5 dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del D.lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del Regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;

(d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;

(e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993/CEE.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993/CEE).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1, comma 3, dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti ecc.).

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 260, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006)

L'art. 260-bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, Legge 549/1993)

In tema di tutela dell'ozono stratosferico, sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1005/2009.

O.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-undecies applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti;
2. gestione dei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale.

O.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale ed, in particolare, con riferimento all'impiego di sostanze inquinanti ed ozono lesive;
- abbandonare o depositare rifiuti, in modo incontrollato sul suolo e nel suolo e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- ostacolare o impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica delle autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo;
- assicurarsi che i fornitori di servizi che operano nei siti rispettino le procedure aziendali in materia ambientale.

O.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001:

- valutazione dei potenziali rischi e sviluppo di adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;
- verifica periodica sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento;

- inserimento nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti di specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale in possesso del contraente, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse, nonché il relativo campo di applicazione;
- con riferimento alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in tutti i siti aziendali, per attività proprie e di terzi, definizione delle modalità operative (corredate di opportuni controlli) di classificazione, di deposito temporaneo, di raccolta e di smaltimento/recupero degli stessi, in linea con la specifica normativa vigente;
- attività formative e di sensibilizzazione del personale coinvolto, in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, la Società si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- gestione dei rifiuti.

PARTE SPECIALE P
REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17 GENNAIO 2019

PARTE SPECIALE P – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente Parte Speciale “P” si applica alla tipologia di reato identificato dall’art. 25-duodecies del Decreto.

In particolare la Parte Speciale, dopo una descrizione del reato applicabile, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

P.1 Reati applicabili alla Società

Il delitto di “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all’art. 25-duodecies, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, quali:

- a) se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis c.p.

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

P.2 Attività sensibili

Nonostante il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sia difficilmente realizzabile nell’ambito della struttura aziendale facente capo a CLP, costituiscono situazioni di particolare attenzione le seguenti attività sensibili:

- processi di selezione e assunzione di personale (in relazione all’eventuale assunzione di lavoratori stranieri extracomunitari);
- appalti di servizi e lavori (in relazione alla teorica estensione della responsabilità nei confronti del committente in presenza di contratti di appalto).

P.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- assumere o impiegare lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che si avvalgano di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- considerare sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- assicurare massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto;
- informare preventivamente gli appaltatori/subappaltatori che è fatto divieto di avvalersi di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno.

P.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione al potenziale reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- controlli previsti in fase di selezione e assunzione del personale, con particolare riguardo alla verifica del permesso di soggiorno valido e successiva attività di monitoraggio, in capo alle competenti funzioni, circa il permanere della situazione di regolarità dei permessi di soggiorno per tutta la durata del rapporto lavorativo;
- clausole contrattuali e controlli svolti in corso di esecuzione del contratto, quali, ad esempio, l'acquisizione del DURC;
- clausole contrattuali per assicurare che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

La Società ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, nell'ambito del proprio sistema normativo disciplinato da apposite linee guida di riferimento.

In particolare, l'Azienda si è dotata di strumenti normativi nei seguenti ambiti:

- selezione e assunzione del personale;
- gestione dei processi di acquisto, con particolare riferimento agli appalti.

ALLEGATO 1

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/1991)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

- Concussione (art. 317 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012] [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001] [modificato dalla L. n. 99/2009]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 69/2015]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)¹⁴
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n.38]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

¹⁴ Il D.Lgs. n. 39/2010 sulla revisione legale dei conti ha abrogato l'art. 2624 del Codice civile, ma, nel contempo, ha introdotto, nell'art. 27, il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale dei conti" per cui, allo stato, nell'incertezza del quadro normativo di riferimento, il reato in parola viene prudenzialmente indicato quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti".

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976)
- Sanzioni (art. 3, L. n. 422/1989)
- Pentimento operoso (art. 5, D.Lgs. n. 625/1979)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

La Legge 153/2016 ha inserito nel Codice Penale i seguenti ulteriori reati:

- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

Tali reati sono considerati a fini prudenziali quali fattispecie potenzialmente rilevanti - tenuto conto che l'art 25-quater del Decreto 231 opera un rinvio "aperto" alle ipotesi di reati terroristici ed eversivi – seppur la predetta Legge non abbia espressamente apportato modifiche al Decreto 231.

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, come da ultimo modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006, n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. n. 58/1998)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. n. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941).

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011] [modificato dalla L. n. 68/2015 con aggiunta del comma 1-bis]¹⁵

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

¹⁵ "1-bis: Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'art.9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1 e 2, L. n. 150/1992)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs n.152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. n.152/2006)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. n.152/2006)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. n.152/2006)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.Lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.Lgs. n. 202/2007)

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, come da ultimo modificato dalla L. n. 161/2017]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998)

18. Reati di razzismo e xenofobia Art. 25-terdecies, Decreto 231 [articolo aggiunto dalla Legge n. 167/2017]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

19. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]